



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

N. 57

del 02-08-2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Atto di indirizzo politico: Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto a tempo determinato e parziale sino al 31.12.2021. Art. 3, comma 8, della Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. e art. 3, comma 6 bis, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i?; I E
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 02, del mese di AGOSTO,
alle ore 13,30 seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) ALBA Anna	Sindaco	X	
2) BENNICA Giuseppe	Assessore - <u>VICE SINDACO</u>	X	
3) CARAMAZZA Leonardo	Assessore		X
4) GIUDICE Maria	Assessore	X	
5) MAGGIORE Maria Laura	Assessore		X
6) MIGNEMI Miriam	Assessore	X	
7) ROMEO Davide	Assessore	X	
	N. presenti/Assenti	5	2

Presiede la seduta il Sig. ANNUNZIATA ALBA, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. SIMONA MARIA NICASIRO, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: *“Atto di indirizzo politico: Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto a tempo determinato e parziale sino al 31.12.2021. Art. 3, comma 8, della Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. e art. 3, comma 6 bis, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i.”*;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Anna Alba, Sindaco del Comune di Favara,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 26.06.2015 è stata autorizzata la proroga dei contratti di lavoro di n. 53 dipendenti già destinatari del regime transitorio ex LSU del Fondo Nazionale, a tempo determinato Part Time a 21 ore settimanali, dal 01.07.2015 al 31.12.2015;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26.06.2015, è stata autorizzata la proroga dei contratti di lavoro di n. 17 dipendenti di cui già destinatari del regime transitorio ex legge n. 16/2006, a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali, dal 01.07.2015 al 31.12.2015;
- con le Delibere di Giunta Comunale n. 134 del 31.12.2015, n. 30 del 16.03.2016, n. 53 del 27.04.2016 e n. 83 del 07.07.2016, è stata autorizzata la proroga dei contratti di lavoro di n. 17 dipendenti di cui già destinatari del regime transitorio ex legge n. 16/2006, a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali e dei contratti di lavoro di n. 48 dipendenti già destinatari del regime transitorio ex legge n. 13/2009 ex LSU del Fondo Nazionale, a tempo determinato Part Time a 21 ore settimanali, dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

Preso atto che:

- le superiori deliberazioni di Giunta Comunale n. 134/2015, n. 30/2016, n. 53/2016 e n. 83/2016 venivano trasmesse, con nota, alla Commissione per la stabilità finanziaria del Ministero dell'Interno per la relativa approvazione;
- il Ministero dell'Interno con note, tramite pec, ha trasmesso le decisioni della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, con l'approvazione delle proroghe dei n. 65 contratti a tempo determinato dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

Tenuto conto che:

- con Delibere di Giunta Comunale si è disposta la prosecuzione del contratto di lavoro, senza soluzione di continuità, per n. 247 dipendenti a tempo determinato e part time di cui n. 152, ex legge regionale n. 16/2006, n. 54, ex legge regionale n. 21/2003 e n. 41 ex legge n. 13/2009 ex LSU del Fondo Nazionale in scadenza presso questo ente, sino alla data del 31.08.2021, a condizione che la Regione Siciliana certificava integralmente l'intero costo delle proroghe e previa autorizzazione da parte della Commissione Centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali;

Vista la Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”*, che all'articolo 3 *“Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario”*;

Dato atto che:

Per effetto delle modifiche apportate dall'art.4 L.R. 33 del 28/12/2020 al comma 8 dell'art. 3 L. R. n. 27/2016 risulta il seguente.

Comma 8. *La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni e degli enti di area vasta, entro il termine del 31 dicembre 2021, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2022 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.*

Comma 9. *Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019, successivamente modificato dall'art. 2 L.R. n. 26 del 14/12/2019 che ha differito il termine al 31/12/2020. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.*

Comma 10. *La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:*

a) *per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;*

b) *per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;*

c) *per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;*

d) *per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.*

Comma 11. *La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.*

Comma 12. *Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.*

Comma 13. *Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per*

consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.”.

Comma 14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: “7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.” l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.”.

Vista la legge regionale n. 8/2017 che con l'art. 19, inserisce dopo l'art. 8 bis della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014 l'art. 8 ter “Rimborso spese per contratti di lavoro”;

Visto che l'art. 8 ter della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, modifica il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 nel modo seguente:

Comma 3 lett. a) le parole da “Per tali proroghe” fino a “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014,”.

Comma 4 Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Regionale dell'8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i., “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”, “Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali” all'art. 26 recita:

Comma 6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

Comma 6 bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché per gli Enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

Comma 11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

Comma 12. *Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.*

Dato atto, che:

- la spesa per le suddette proroghe, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 19 della legge regionale n. 8 del 2017, sopra integralmente riportati, è a totale carico della Regione Siciliana e acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente; per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014;

- con nota l'Assessorato delle Autonomie **Locali** prot. n. 14017 del 30.12.2020, ha comunicato che in data 23.12.2020 la Regione Sicilia con la legge n. 33 del 28.12.2020 art. 4, ha modificato l'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 comma 8 nel seguente modo: *La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni e degli enti di area vasta, entro il termine del 31 dicembre 2021, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2022 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.*

- ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i. *i Comuni nonché i liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché per gli Enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro;*

Ricordato che:

- i responsabili delle Aree di Appartenenza dei dipendenti interessati, al fine di poter prorogare il rapporto di lavoro, hanno da sempre comunicato che non esistono cause ostative, che permangono il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze volte ad assicurare i servizi già erogati e pertanto risulta necessario usufruire delle prestazioni di detto personale;

Atteso che ad oggi i dipendenti con contratto a tempo determinato sono n. 247;

Reputato opportuno mantenere la costanza del rapporto di lavoro con i citati n. 247 contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni e delle attività svolte, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

Atteso che la copertura finanziaria per le suddette proroghe sino al 31.12.2021 pari a € 4.532.055,40 è assicurata:

- a) dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, che assegna le risorse agli Enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31.12.2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziato;
- b) in parte dalle assegnazioni annuali regionali per la c.d. "quota complementare", corrispondente alla spesa originariamente a carico degli stessi Enti;

Considerato necessario disporre la prosecuzione senza soluzione di continuità dei contratti a tempo determinato in scadenza presso questo ente in data 31 agosto 2021 e sino alla data del 31 dicembre 2021 al fine di assicurare la continuità delle prestazioni lavorative svolte dai dipendenti in argomento e nel

presupposto giuridico che la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'Ente trovando copertura nel bilancio di previsione della Regione Siciliana anno 2021;

Tenuto conto del fabbisogno funzionale degli uffici comunali, formalmente certificato dalle varie posizioni organizzative dell'ente, nonché della necessità di garantire la continuità dei contratti in corso, figura opportuno autorizzare le proroghe dei contratti in scadenza sino alla data del 31.12.2021;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Favara ai sensi dell'articolo 246 del TUEL;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "*Art. 259 del D. L. 267 del 18/08/2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.*";
- in data 16/04/2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del d.lgs n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Visto il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita N.0006676 del 12/02/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 11/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Art. 151 del D.LGS. n. 118/2011);

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 10 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 D. Lgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 17 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);

Preso atto che in data 12.11.2019 è stata approvata da parte del Ministero degli Interni, la dotazione Organica dell'Ente, rideterminata ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.lgs. n. 267/2000, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2019;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.04.2020, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data n. 6 del 03.04.2020, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, il piano annuale delle assunzioni e la nuova dotazione organica dell'Ente, nella quale tra l'altro sono inserite le proroghe per l'anno 2020 e la stabilizzazione di n. 94 dipendenti;

Visto l'art. 33, c.2, DL 34/2019, emanato in data 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da applicarsi a seguito dell'entrata in vigore di apposito decreto ministeriale attuativo specifico per gli enti locali;

Preso atto che:

- tale Decreto avente per oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” è stato adottato il 17 marzo 2020, prevede i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- alla luce del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivo decreto ministeriale del 17/03/2020, nonché della circolare della PCM Dipartimento della funzione pubblica in G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, l'ente ha provveduto a predisporre con deliberazione di Giunta Comunale il nuovo programma triennale, la nuova dotazione organica ed il nuovo piano annuale delle assunzioni, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 33, c.2, DL 34/2019;
- In merito alla proposta relativa al nuovo programma triennale è stato emesso parere tecnico e contabile non favorevole per l'assenza dei bilanci approvati dal consiglio comunale rilevando però che la delibera in esame risulta avere coerenza interna ed i dati contabili inseriti risultano conformi e veritieri rispetto ai dati rilevati da preconsuntivi;
- La proposta di deliberazione in argomento è stata trasmessa al Collegio dei Revisori, con nota prot. n. 35494 del 9.10.2020, per l'acquisizione del prescritto parere;
- Il Collegio dei Revisori in data 13/10/2020, con verbale n. 29, esprimeva il parere negativo in merito alla deliberazione di cui sopra in quanto non sono stati approvati i conti consuntivi 2016, 2017, 2018 e 2019 ed i bilanci di previsione 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022”;
- **Vista** la Sentenza n. 1445/2019 del 26/11/2019 R.G. n. 3483/2015, con la quale il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, condannava il Comune di Favara, in esecuzione dei diversi contratti a termine e per l'entità della violazione in rapporto al numero dei rinnovi e delle proroghe contrattuali, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;
- **Dato atto che** la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, è stata impugnata in appello al fine di tutelare in giudizio le ragioni dell'Ente;

Preso atto della Sentenza n. 50/2018, RG n. 3460/2015, pubblicata in data 18/01/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella causa promossa, per le medesime ragioni, da n. 46 dipendenti a tempo determinato, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato i predetti ricorrenti in solido tra loro alla rifusione al Comune di Favara delle spese di lite per complessive € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA E CPA come per legge;

Considerato che i lavoratori, sopra menzionati, assicurano lo svolgimento di servizi pubblici locali indispensabili quali a titolo esemplificativo: manutenzione rete viaria stradale, manutenzione cimiteri, custodia ville e giardini, manutenzione verde pubblico, pulizieri e custodi di edifici comunali, pulizia e custodia impianti sportivi, manutenzione edifici comunali ed istituti scolastici di proprietà comunale, segnaletica stradale, polizia municipale e tributi, istruttori amministrativi e geometri e che la mancata prosecuzione dei contratti porterebbe ad una paralisi amministrativa dell'Ente nonché ad affidare i medesimi servizi a ditte esterne con notevole aggravio di costi;

Vista la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali di prot. n. 14017 del 30.12.2020, con la quale comunica che in data 23.12.2020 la Regione Sicilia con la legge n. 33 del 28.12.2020 art. 4, ha modificato l'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 comma 8 nel seguente modo: *La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni e degli enti di area vasta, entro il termine del 31 dicembre 2021, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2022 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.* Che ai sensi dell'art. 3, comma 6 bis, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i. *i Comuni nonché i liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni,*


nonché per gli Enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro;

Per le superiori motivazioni e considerazioni:

PROPONE

Alla Giunta comunale:

- 1) **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **Di disporre** la prosecuzione senza soluzione di continuità dei n. 247 contratti a tempo determinato in scadenza presso questo ente, relativi ai lavoratori di cui agli allegati elenchi, sino alla data del 31.12.2021.
- 3) **Di dare atto che** la prosecuzione del contratto di lavoro è necessaria al fine di scongiurare l'interruzione dei rapporti di lavoro in scadenza in quanto, non solo, creerebbe gravi problemi di ordine pubblico e sociale ma non assicurerebbe i servizi essenziali resi da questo Ente.
- 4) **Di dare atto**, inoltre, che l'art. 4 della legge regionale n. 33 del 28.12.2020, ha prorogato al 31.12.2021 il termine per la conclusione delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori contemplati nell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.
- 5) **Di dare atto**, altresì, che la spesa per le suddette proroghe, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. è a totale carico della Regione Siciliana e acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'Ente;
- 6) **Di dare atto che** con nota di prot. n. 56978 del 24.12.2019 è stato chiesto all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, di inoltrare all'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana parere circa la legittimità delle proroghe alla luce della Sentenza n. 1445/2019 del 26/11/2019 R.G. n. 3483/2015.
- 7) **Di dare atto che** con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.04.2020, previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data n. 6 del 03.04.2020, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, il piano annuale delle assunzioni e la nuova dotazione organica dell'Ente, nella quale tra l'altro sono inserite le proroghe per l'anno 2020 e la stabilizzazione di n. 94 dipendenti;
- 8) **Di dare atto che** alla luce del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivo decreto ministeriale del 17/03/2020, nonché della circolare della PCM Dipartimento della funzione pubblica in G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, l'ente ha provveduto a predisporre, con proposta di deliberazione di Giunta Comunale, il nuovo programma triennale, la nuova dotazione organica ed il nuovo piano annuale delle assunzioni, per i quali il Collegio dei Revisori in data 13/10/2020, con verbale n. 29, esprimeva parere negativo in quanto non erano stati approvati i "conti consuntivi 2016, 2017, 2018 e 2019 ed i bilanci di previsione 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022";
- 9) **Di dare mandato** al Responsabile della Posizione Organizzativa del Personale e al Responsabile del Servizio Risorse Umane di predisporre tutti gli atti conseguenti ivi inclusa la trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. a titolo di informativa;
- 10) **Di dare mandato** al Responsabile della Posizione Organizzativa del Personale e al Responsabile del Servizio Risorse Umane di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria del Ministero dell'Interno ;
- 11) **Di dare mandato** al Responsabile della Posizione Organizzativa del del Personale e al Responsabile del Servizio Risorse Umane di predisporre la bozza di deliberazione del fabbisogno del personale 2021-2023;

Il Sindaco
Dott.ssa Anna Alba


P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

• **in ordine alla regolarità tecnica, in assenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, poichè l'ente non dispone dei bilanci di previsione e dei relativi rendiconti, approvati dal consiglio comunale, si esprime parere: NON FAVOREVOLE**

Favara, li 02/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Gerlando Alba

• **in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: NON FAVOREVOLE per le stesse motivazioni riportate in ordine alla regolarità tecnica.**

Favara, li 02/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Gerlando Alba

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sulla proposta;

Sentito il Segretario Generale che fa evidenziare i pareri non favorevoli del Responsabile della P.O. n. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane";

Considerato che i lavoratori, sopra menzionati, assicurano lo svolgimento di servizi pubblici locali indispensabili quali a titolo esemplificativo: manutenzione rete viaria stradale, manutenzione cimiteri, custodia ville e giardini, manutenzione verde pubblico, pulizieri e custodi di edifici comunali, pulizia e custodia impianti sportivi, manutenzione edifici comunali ed istituti scolastici di proprietà comunale, segnaletica stradale, polizia municipale e tributi, istruttori amministrativi, geometri e che la mancata prosecuzione dei contratti porterebbe la paralisi amministrativa dell'Ente e costringerebbe ad affidare i medesimi servizi a ditte esterne con notevole aggravio di costi;

Dato atto che la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, è stata impugnata in appello al fine di tutelare in giudizio le ragioni dell'Ente;

Che con nota di prot. n. 56978 del 24.12.2019 è stato chiesto all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, di inoltrare all'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana parere circa la legittimità delle proroghe alla luce della Sentenza n. 1445/2019 del 26/11/2019 R.G. n. 3483/2015.

Vista la Sentenza n. 50/2018, RG n. 3460/2015, pubblicata il 18/01/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella causa promossa, per le medesime ragioni, da n. 46 dipendenti a tempo determinato, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato i predetti ricorrenti in solido tra loro alla rifusione al Comune di Favara delle spese di lite per complessive € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA E CPA come per legge;

Atteso che la copertura finanziaria per le suddette proroghe sino al 31.12.2021 pari a € 4.532.055,40 è assicurata:

- a) dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, che assegna le risorse agli Enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31.12.2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziare;
- b) in parte dalle assegnazioni annuali regionali per la c.d. "quota complementare", corrispondente alla spesa originariamente a carico degli stessi Enti;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.04.2020, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data n. 6 del 03.04.2020, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, il piano annuale delle assunzioni e la nuova dotazione organica dell'Ente, nella quale tra l'altro sono inserite le proroghe per l'anno 2020 e la stabilizzazione di n. 94 dipendenti;

Considerato che l'art. 33, c.2, DL 34/2019, emanato in data 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da applicarsi a seguito dell'entrata in vigore di apposito decreto ministeriale attuativo specifico per gli enti locali;

Dato atto che è stata predisposta una modifica al vigente piano triennale delle assunzioni in relazione all'art. 33, c. 2, DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

Considerato che in merito la nuova proposta relativa al nuovo programma triennale è stato emesso parere tecnico e contabile non favorevole per l'assenza dei bilanci approvati dal consiglio comunale rilevando però che la delibera in esame risulta avere coerenza interna ed i dati contabili inseriti risultano conformi e veritieri rispetto ai dati rilevati da preconsuntivi;

Che l'Assessorato delle Autonomie Locali di prot. n. 14017 del 30.12.2020, ha comunicato che in data 23.12.2020 la Regione Sicilia con la legge n. 33 del 28.12.2020 art. 4, ha modificato l'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 comma 8 nel seguente modo: *La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni e degli enti di area vasta, entro il termine del 31 dicembre 2021, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2022 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.*

- ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i. *i Comuni nonché i liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché per gli Enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro;*

Ritenuto, per le ragioni sopraesposte, di non uniformarsi ai pareri contrari, fino alla concorrenza delle somme finanziate dalla Regione Siciliana così come previsto dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno con nota del 18.12.2019;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese





Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese

DICHIARA

La presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE	
---------------	------------------------------------------------------------------------------------

GLI ASSESSORI

Bennica Giuseppe		Caramazza Leonardo	
Giudice Maria		Maggiore Maria Laura	
Mignemi Miriam		Romeo Davide	

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(.....)

L'ASSESSORE ANZIANO
(.....)



IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 AGO 2021 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li
IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.08.2021.....:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 02.08.2021.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(.....)